

## VERBALE DI ACCORDO

Il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, in qualità di parti istitutive del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui agli accordi del 15.5.2009 (d'ora in avanti, Fondo),

premessi che:

- la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 24 prevede l'incremento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e, ai commi 14 e 15 dello stesso art. 24, per talune categorie di lavoratori, prevede la possibilità del mantenimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico vigenti alla data del 31.12.2011;
- il comma 15 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 subordina l'operatività della norma di cui al comma 14 richiamato al precedente alinea all'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2012, con il quale verranno definite le modalità di attuazione del comma 14 ed il numero dei beneficiari in relazione alle risorse predeterminate, e che tale decreto non è stato ancora emanato;
- presso le Società RFI S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. risultano esperite le procedure contrattuali e di legge previste dall'Allegato D all'accordo 15 maggio 2009 recepito dal D.M. 510 del 23 giugno 2009, relative all'accesso dei lavoratori alle prestazioni straordinarie del Fondo esclusivamente su base volontaria, già approvate dal Comitato Amministratore dello stesso Fondo, nominato con DM n. 510 del 23.6.2009 e s.m.i., che ha adottato le delibere n. 115 del 01/12/2011 (RFI - Reggio Calabria) e n. 116 del 01/12/2011 (FS S.p.A. - Roma);
- le parti stipulanti gli accordi territoriali oggetto delle due delibere del Comitato Amministratore del Fondo di cui al precedente alinea, nel compiere le proprie valutazioni sul numero di lavoratori esodabili tramite le prestazioni straordinarie del Fondo e sul loro effettivo accesso alle prestazioni straordinarie stesse, non potevano considerare le modifiche legislative successivamente intervenute per effetto della legge n. 214/2011,

convengono quanto segue:

- in relazione alle posizioni identificate negli accordi territoriali di cui alle delibere del Comitato Amministratore del Fondo n. 115 e 116 del 01/12/2011, i termini di cui al punto 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009 "Accordo di procedura" sono sospesi per il periodo




intercorrente dalla data del 4 dicembre 2011 alla data di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 15 dell'art. 24 della legge n. 214/2011;

- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e l'erogazione della conseguente prestazione a favore dei lavoratori interessati dagli accordi territoriali di cui alle due delibere del Comitato Amministratore del Fondo sopra richiamate, resta condizionato alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto verrà stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 15 dell'art. 24 della legge n. 214/2011 in corso di emanazione;
- sulla base di quanto convenuto, il presente accordo sarà trasmesso, a cura delle Società interessate, al Comitato Amministratore del Fondo per i successivi adempimenti.


Roma, 1° giugno 2012


Per il Gruppo FS





Per le OO.SS.:

FILT/CGIL 

FIT/CISL 

UILTRASPORTI 

UGL Trasporti 

FAST Ferrovie 

ORSA Ferrovie 